

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI

ART. 1

Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili come regolati dalle disposizioni previste dall'art. 106 e seguenti del Codice Civile.

ART. 2

Luogo di celebrazione

1. Il matrimonio civile può essere celebrato, presso la casa comunale individuata ai sensi dell'art. 106 del codice civile:

a) nei locali adibiti a sala consiliare del palazzo comunale, situato nel capoluogo del Comune, in P.zza Matteotti;

inoltre su domanda degli interessati:

b) nei locali di Palazzo Malaspina, posto in San Donato in Poggio, P.zza Malaspina, ove i matrimoni sono celebrati solo su espressa richiesta degli interessati

c) in altri locali individuati con atto della Giunta Comunale, anche di proprietà privata, presso i quali istituire una sede distaccata dell'Ufficio di Stato Civile, purché acquisiti alla disponibilità comunale attraverso titolo giuridico idoneo con carattere di continuità;

2. le tariffe per la celebrazione dei matrimoni sono previste dal successivo art. 4.

ART. 3

Orario di celebrazione

1. I matrimoni civili sono celebrati, in via ordinaria, durante l'orario di servizio.

2. E' possibile richiedere, in via straordinaria, la celebrazione di matrimoni in giorni diversi da quelli di cui al precedente comma, ossia il sabato e la domenica previo accordo con l'Ufficio di Stato Civile.

3. L'accoglimento della richiesta è subordinato alla disponibilità del celebrante e al pagamento delle tariffe previste al successivo art.4.

ART. 4

Tariffe

1. L'utilizzo dei locali indicati all'art. 2 per la celebrazione di matrimoni civili nelle strutture indicate all'art. 2 comma 1 lett a e b è:

1) gratuito per i residenti, salvo il caso di cui al successivo n.2, lett. b);

2) a pagamento per:

a) non residenti ovvero matrimoni celebrati su delega dell'Ufficiale dello Stato Civile di altro Comune ai sensi dell'art. 109 del Codice Civile;

b) matrimoni celebrati nei locali del Palazzo Malaspina, come individuati al precedente art. 2.

2. Le tariffe dovute per l'utilizzo dei locali adibiti alla celebrazione dei matrimoni civili sono approvate con Deliberazione della Giunta Comunale sulla base dei seguenti criteri:

1) l'importo massimo delle tariffe non può superare Euro 500,00;

2) l'importo massimo sub 1) viene rideterminato annualmente con deliberazione della Giunta Comunale in base alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo;

3) la tariffa praticata per i matrimoni celebrati nei locali del Palazzo Malaspina deve essere almeno doppia rispetto a quella dei matrimoni sub a);

4) la tariffa praticata per i matrimoni celebrati in Palazzo Malaspina è ridotta alla metà per i residenti.

3. L'importo delle tariffe non comprende le spese per l'allestimento della sala, che è, comunque, a carico dei richiedenti la celebrazione del matrimonio.
4. La disciplina prevista dai commi precedenti per i residenti si applica anche qualora uno solo dei nubendi sia residente nel Comune di Tavarnelle Val di Pesa.
5. Le tariffe per i matrimoni celebrati nelle strutture private saranno stabilite con apposita Deliberazione di Giunta Comunale.

ART. 5 **Organizzazione del servizio**

1. Il giorno e l'ora del matrimonio devono essere concordati dai richiedenti con l'Ufficio dello Stato Civile, almeno venti giorni prima della data presunta di celebrazione.
2. Del pari, viene concordato con il predetto Ufficio anche l'allestimento della sala per la cerimonia i cui costi sono, comunque, a carico dei richiedenti stessi.
3. Qualora debba essere pagata la tariffa prevista dall'art. 4, i richiedenti dovranno presentare ricevuta di avvenuto versamento almeno tre giorni prima della data stabilita per la celebrazione. Nel caso di mancato pagamento il Comune procederà alla riscossione coattiva delle somme nelle forme di legge.
4. Nel caso in cui la mancata celebrazione del matrimonio sia imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale della somma corrisposta.
5. Nessun rimborso sarà corrisposto qualora la mancata celebrazione del matrimonio sia imputabile alle parti richiedenti.

ART. 6 **Casi non previsti dal presente Regolamento**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento trovano applicazione il Codice civile e le leggi speciali, i Regolamenti in materia e lo Statuto Comunale.